

QUESITO N.8

DOMANDA

In relazione al punto 7.3 (requisiti di capacità tecnica e professionale) lettera j) (personale) che recita: *"Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 8 unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale tecnico stimate.*

Si precisa che il personale tecnico comprende i soggetti di cui alla parte IV, punto 2.2.2.1, sub lett. d), e) delle Linee guida n. 1)."

queste ultime recitano : *"e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. "*

nel caso di raggruppamento temporaneo questo requisito si ritiene quindi soddisfatto se il raggruppamento è costituito da 8 professionisti?

RISPOSTA

SI

QUESITO N.9

DOMANDA

Nel caso un concorrente gruppo (raggruppamento temporaneo costituendo) abbia già effettuato il sopralluogo è possibile successivamente modificare i componenti del raggruppamento aggiungendo professionisti e/o sostituendoli?

RISPOSTA

E' sufficiente che il membro del costituendo raggruppamento che ha originariamente fatto il sopralluogo, se continua a far parte del raggruppamento modificato/integrato, soddisfa quanto richiesto dalla lex specialis di gara in punto di sopralluogo, senza necessità di un nuovo sopralluogo.

QUESITO N.10

DOMANDA

Nella compilazione del DGUE alla parte IV (rif. p.22 disciplinare) è sufficiente dichiarare di possedere tutti i requisiti barrando la sezione «α» senza procedere alla compilazione delle sezioni successive oppure sono comunque richieste?

RISPOSTA

Come scritto nella legge di gara, il termine “ovvero” è da intendersi "disgiuntivo" quindi il concorrente può limitarsi semplicemente ad indicare che soddisfa i requisiti di selezione richiesti barrando la casella SI, nella sezione «α» senza necessariamente compilare le altre sezioni parte IV del DGUE.

Rimane possibile (e non obbligatorio) per il concorrente compilare anche le altre sezioni parte IV del DGUE.

QUESITO N.11

DOMANDA

Dove si possono inserire i due servizi di punta per ciascuna delle classi e categorie (dgue e/o dichiarazioni)?

RISPOSTA

I due servizi di punta per ciascuna delle classi e categorie si possono inserire nella parte IV – criteri di selezione - del DGUE sezione C) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI ai punti 1b) o al punto 13)